Firmato digitalmente da:
Roberto Pasquini
Firmato il 17/11/2026 12:25
Seriale Certificato: 1460646313965954587
Valido dal 15/06/2026 al 14/06/2029
UANATACA Qualified eIDAS CA 2020

Articolo 8
(Assemblea degli avvocati)

1. Per la discussione di problematiche in grado di incidere sulla funzionalità dell'Avvocatura e in tutti gli altri casi in cui l'Avvocato Generale ritenga opportuna la discussione o il confronto con tutti gli avvocati dell'Ente, è convocata l'Assemblea degli Avvocati del Comune.

2. L'Assemblea è presieduta dall'Avvocato Generale che la indice d'ufficio o su richiesta di almeno 10 avvocati. Nel corso dell'Assemblea è garantita a ciascun avvocato la possibilità di intervento sulle tematiche in discussione.

CAPO II
Disciplina della pratica forense presso l'Avvocatura del Comune

Articolo 9
(Pratica forense presso l'Ente)

1. Presso l'Avvocatura del Comune di Napoli può essere svolto il tirocinio professionale di cui all'art.41 della legge n.247/2012 nel rispetto dell'ordinamento della professione forense e del presente regolamento.

2. La durata del periodo di pratica forense presso l'Avvocatura è fissata in misura pari al tempo massimo consentito dal legislatore che, allo stato, è pari a 12 mesi ex art.41, comma 6, lett.b) della legge 247/2012.

Articolo 10
(Selezione dei Praticanti)

1. I giovani laureati da ammettere alla pratica forense presso l'Avvocatura Comunale sono individuati previa procedura selettiva per soli titoli che verrà bandita con cadenza annuale per un numero di posti pari a 10 ovvero per il differente numero che può essere determinato dall'Avvocato Generale con propria disposizione.

2. I requisiti di ammissione alla selezione, da possedere alla data di scadenza della presentazione della domanda, sono i seguenti:

a. diploma di laurea in giurisprudenza conseguito a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni;
b. requisiti prescritti dall'art.17, comma 4, della L. n.247/2012 per l'iscrizione nel registro dei praticanti;
c. non aver svolto un periodo di tirocinio forense pari a 12 mesi presso una pubblica amministrazione.

3. L'Avviso di selezione è pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente ed è fatta richiesta al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli di pubblicazione dell'avviso sulla propria pagina web istituzionale.

Articolo 11

(Modalità di selezione)

1. Alla verifica del possesso dei requisiti di cui all'art.10 provvede il R.U.P. nominato tra i dipendenti di categoria D dell'Avvocatura.

2. La selezione per titoli è curata da apposita Commissione nominata dall'Avvocato Generale e composta da un dirigente e da due dipendenti di categoria D dell'Avvocatura, e coadiuvata da un segretario, con funzioni di verbalizzante, individuato ugualmente tra i dipendenti di categoria D dell'Avvocatura.

3. Il R.U.P., all'esito della fase di ammissione ed esclusione dalla procedura, trasmette alla commissione l'elenco dei soggetti ammessi, corredato delle relative istanze di partecipazione e dei relativi curricula.

4. La Commissione provvede alla formazione della graduatoria sulla base dei seguenti criteri:

a) punteggio attribuito al voto finale di laurea secondo la seguente tabella. In caso di laurea triennale seguita da specialistica, ai fini dell'attribuzione dei punteggi si terrà conto del solo punteggio finale del corso di laurea specialistico.

Votazione	Punteggio
110 e lode (o voto equivalente)	12
110 (o voto equivalente)	11
da 106 a 109 (o voti equivalenti)	9
da 100 a 105 (o voti equivalenti)	7
da 96 a 98 (o voti equivalenti)	5
a 91 a 95 (o voti equivalenti)	3
90 (o voto equivalente)	1

b) anzianità di iscrizione all'albo dei praticanti avvocati: 2 punti per ogni mese o frazione di mese per un massimo di mesi 6;

c) abilitazione al patrocinio sostitutivo di cui all'art.41, comma 12, della Legge Professionale n. 247/2012 e ss.mm.ii – 6 punti.

5. A parità di punteggio è preferito il candidato più giovane di età.

6. La graduatoria così formata sarà resa nota mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente e nella specifica sezione di Amministrazione Trasparente e resterà in vigore fino alla successiva selezione.

Articolo 12
(*Attivazione della pratica*)

1. I soggetti utilmente collocati in graduatoria, ai fini della attivazione della pratica forense presso l'Ente, sottoscrivono un accordo in cui saranno riportate le condizioni e le modalità di svolgimento del tirocinio, ivi compresi gli obblighi di iscrizione nel registro dei praticanti tenuto dal competente Consiglio dell'Ordine degli Avvocati o, qualora già iscritti, di modifica del nominativo del dominus presso il medesimo, nonché i requisiti ed i tempi per il riconoscimento del rimborso spese come disciplinato dal successivo art. 19.

2. Per ciascun praticante, il competente ufficio delle Risorse Umane, su richiesta dell'Avvocatura Comunale, provvede all'apertura di una posizione assicurativa temporanea per tutta la durata della pratica.

3. Nel caso di rinuncia, di revoca, di ultimazione o di qualsiasi altra causa di cessazione della pratica, l'Avvocatura può attivare ulteriori tirocini onde coprire i posti resisi vacanti facendo ricorso alla graduatoria dell'ultima selezione approvata fino a copertura del numero di posti indicati nell'ultimo avviso di selezione pubblicato.

Articolo 13
(*Assegnazione ai servizi*)

1. L'Avvocato Generale dispone l'assegnazione dei praticanti avvocati ammessi al tirocinio ai Servizi legali dell'Avvocatura, d'intesa con i relativi Dirigenti e in relazione alle esigenze dell'attività dei singoli servizi.

2. A seguito dell'assegnazione di praticanti ai servizi legali, ciascun Avvocato Dirigente individua all'interno del personale legale del proprio servizio, l'avvocato alla cui diretta responsabilità viene affidato il praticante il quale svolgerà la propria attività secondo le indicazioni e direttive fornite dal medesimo avvocato.

3. Gli avvocati assegnatari dei praticanti, unitamente al Dirigente del servizio legale di appartenenza in qualità di supervisore, hanno il dovere di provvedere alla formazione teorico-pratica dei praticanti, avendo cura che essa consenta di implementarne il bagaglio di esperienze e competenze professionali; gli avvocati assegnatari hanno, altresì, l'onere di verificare il diligente svolgimento della pratica tanto ai fini delle relazioni periodiche da effettuarsi ai sensi delle di-

sposizioni regolamentari emanate dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, quanto ai fini dell'attestazione mensile propedeutica alla corresponsione del rimborso spese previsto.

Articolo 14

(Modalità di espletamento della pratica)

1. I praticanti avvocati garantiscono la assiduità del tirocinio e l'impegno quotidiano. Il tirocinio si svolge sia presso gli uffici dell'Avvocatura che presso i singoli plessi giudiziari, secondo le indicazioni fornite dall'avvocato assegnatario cui è domandata la formazione e nel rispetto di quanto previsto dall'art 13.

2. I praticanti avvocati sono tenuti a svolgere la pratica osservando le direttive e le modalità individuate dall'avvocato assegnatario. Il Dirigente di ogni Servizio istituisce un registro delle presenze dei praticanti avvocati affidati al suo servizio o settore, ove sono registrate le presenze giornaliere ovvero le assenze, le quali vanno previamente comunicate dal praticante all'avvocato affidatario.

3. Le attività di verifica periodica della pratica, secondo le prescrizioni regolamentari del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, sono curate dagli avvocati affidatari.

Articolo 15

(Compiti e funzioni dei Praticanti)

1. L'attività svolta dal praticante avvocato per delega e/o in sostituzione dell'avvocato assegnatario del giudizio è finalizzata al perfezionarsi dell'iter formativo e non può comportare alcuna pretesa economica, neppure con riferimento ai compensi professionali. Si applicano le previsioni di cui alla L. 247/2012 e ss.mm.ii e al DM 70/2016 e al suo regolamento attuativi recante la disciplina del tirocinio per l'accesso alla professione forense.

2. Qualora i praticanti avvocati ammessi a svolgere la pratica forense presso l'Avvocatura siano già abilitati al patrocinio, essi possono, previa delega dell'avvocato assegnatario e sotto la diretta responsabilità di quest'ultimo, partecipare alle udienze innanzi al Giudice di Pace ed al Giudice monocratico in materia penale, per i reati di cui all'art. 7 della L. 479/99, come modificato dal d.l. 7.4.2000 n. 82 e integrato dalla legge di conversione n. 144 del 5 giugno 2000, in sostituzione del titolare dell'incarico difensivo. In tal caso, al praticante abilitato sono impartite disposizioni sulle attività da svolgersi nell'ambito delle relative udienze, al termine delle quali il praticante avvocato redige una scheda riassuntiva degli esiti della causa, con indicazione dei provvedimenti

emanati dal giudice ed ogni notizia utile per il prosieguo del giudizio che comunica all'avvocato assegnatario con le modalità ritenute dal medesimo più opportune e funzionali.

3. Ai fini della completezza della pratica forense, ogni praticante può essere adibito, dopo un congruo periodo di tirocinio teorico, sia all'assistenza che alle udienze, sotto il controllo dell'avvocato assegnatario, sia allo svolgimento di adempimenti presso gli uffici.

Articolo 16

(Doveri comportamentali)

1. I praticanti avvocati, in conformità all'art.42 della L. n.247/2012, osservano gli stessi doveri e norme deontologiche degli avvocati. In particolare, sono tenuti al segreto professionale sulle pratiche di contenzioso e di consultivo a loro demandate, nell'ambito del percorso formativo e si astengono dal trattare pratiche con riferimento alle quali sono ravvisabili conflitti di interesse, anche potenziali, che prontamente segnalano all'avvocato affidatario. Sono, inoltre, tenuti ad osservare il segreto di ufficio in merito alle notizie e ai documenti di cui hanno contezza, in ragione dell'esercizio della pratica nonché al rispetto del Codice di comportamento dell'Ente per quanto applicabile.

Articolo 17

(Utilizzo degli strumenti dell'Ente)

1. I praticanti avvocati, per lo svolgimento delle attività di ricerca e di studio, possono fruire dei testi in uso presso l'Avvocatura e, limitatamente ai compiti assegnati, delle apparecchiature informatiche in dotazione agli uffici.

Articolo 18

(*Fine anticipata della pratica*)

1. L'Avvocatura può interrompere lo svolgimento della pratica:

a) in caso di intervenuti mutamenti organizzativi o di sopravvenuti motivi di interesse pubblico;
b) qualora il praticante non si iscriva o, se iscritto, venga cancellato dal registro dei praticanti presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati;
c) qualora il praticante per due mesi consecutivi non garantisca il proprio impegno costante come disciplinato all'art. 14, salvo ipotesi di gravi e documentati motivi personali;

d) qualora il praticante violi i doveri comportamentali di cui all'art. 16, nonché in caso di negligenze nell'inosservanza dei compiti di studio e ricerca demandati.

2. Nelle ipotesi su descritte il competente ufficio dell'Avvocatura provvede a comunicare all'interessato la sospensione della pratica forense già intrapresa, informandone il Consiglio dell'Ordine.

3. Il praticante, laddove non intenda proseguire la pratica presso l'Ente, comunica la propria volontà all'Avvocato Generale con atto formale indicando altresì il momento finale di conclusione anticipata.

Articolo 19
(*Rimborso*)

1. Ai praticanti avvocati è riconosciuto, in conformità alla previsione di cui all'art. 41 co. 11 della L. n. 247/2012 e ss.mm. ii, un rimborso spese mensile fissato nella misura di euro 450,00, al lordo di eventuali oneri fiscali, o nella diversa misura determinata all'atto della approvazione dell'avviso di selezione sulla scorta degli stanziamenti di bilancio.

2. Il rimborso spese è riconosciuto compatibilmente con le effettive disponibilità di bilancio e nei limiti delle risorse ivi rese disponibili, previa attestazione, da parte dell'avvocato affidatario, dello svolgimento della pratica nel mese di interesse. L'attestazione deve contenere il numero di giorni di assenza nel mese di riferimento e l'indicazione dettagliata delle concrete attività svolte, di assistenza all'udienza, di ricerca e studio, di supporto alla funzione del legale onde dimostrare l'effettività della pratica.

3. Le assenze mensili registrate in giorni lavorativi e non festivi influiscono sull'importo del rimborso spese nella seguente misura:

a. assenze fino a 3 giorni nel mese di riferimento - nessuna decurtazione;
b. per ogni assenza successiva alla terza: decurtazione di euro 20;
c. per assenze superiori a 18 giorni nel mese di riferimento - nessun rimborso.

4. Alla relativa liquidazione provvede l'ufficio amministrativo competente dell'Avvocatura, con cadenza mensile, sulla scorta dell'attestazione rilasciata dall'avvocato affidatario.

Articolo 20
(*Abrogazioni*)

1. E' abrogato il regolamento dell'Avvocatura approvato con delibera di Giunta Comunale n.348 del 05/05/2016. Nulla è innovato in merito alla disciplina regolamentare dettata dall'Ente in materia di compensi professionali.